



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

REGOLAMENTO

DESIGNAZIONI E NOMINE NEGLI ORGANI DI INDIRIZZO, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Approvato dal Collegio di Indirizzo in data 22 luglio 2016

PREAMBOLO

Nel processo di composizione degli Organi la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alle attività e finalità dell'Istituzione.

Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, assicurando la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

TITOLO I – REGOLAMENTO NOMINE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, di seguito “*Regolamento*” disciplina, ai sensi dell’art. 6, comma 4, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, di seguito indicata come “*Fondazione*”, le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti il Collegio di indirizzo, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall’Assemblea dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2

(Principi generali)

1. I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

2. Nel processo di composizione degli organi statutari la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente all’attività e alle finalità istituzionali della Fondazione medesima, perseguendo un’adeguata presenza di genere. Al riguardo, nella designazione, ovvero nelle nomine degli Organi della Fondazione, il 30% dei votati deve appartenere al genere meno rappresentato. Gli organi statutari cooperano tra loro, secondo le specifiche attribuzioni identificate dallo Statuto della Fondazione, in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Presidente promuove e cura lo svolgimento della leale e reciproca collaborazione. Il Collegio dei Revisori vigila affinché non si creino confusioni di responsabilità.

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3

(Requisiti di onorabilità e professionalità e situazioni di incompatibilità e decadenza)

1. Ai componenti il Collegio di indirizzo, il Consiglio di amministrazione e ai componenti il Collegio dei revisori si applicano, salvo quanto ulteriormente specificato nel presente Regolamento, gli articoli dello Statuto in tema di requisiti di onorabilità, di cause di incompatibilità e ineleggibilità, di sospensione, di conflitto di interessi e di decadenza. I medesimi componenti devono essere in possesso, salvo quanto ulteriormente specificato nel presente Regolamento, dei relativi requisiti di professionalità previsti dallo Statuto.
2. Non può, inoltre, esercitare le funzioni di direzione o avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diversa da incarichi professionali specifici nella Fondazione chi ha ricoperto nei 24 mesi precedenti la carica di Presidente o di componente il Consiglio di amministrazione, il Collegio di indirizzo e il Collegio dei revisori.
3. Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per la carica può essere comprovato mediante la produzione di *curriculum* sottoscritto dall'interessato, mentre il possesso di ogni altro requisito o l'assenza di cause preclusive all'assunzione della carica deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà. Nella dichiarazione l'interessato assume altresì l'impegno a comunicare ogni situazione rilevante ai fini della permanenza dei requisiti richiesti e presta per iscritto il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003. La Fondazione si riserva di chiedere in ogni caso l'esibizione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

Art. 4 **(Procedura di verifica dei requisiti)**

1. Ciascun organo statutario verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità, e l'assenza delle cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza e assume entro trenta giorni conseguenti le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.
2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 1, ogni componente produce la documentazione di cui al precedente art. 3, comma 3.
3. Per le nomine relative ai componenti il Collegio di indirizzo, la verifica è svolta - in conformità a quanto previsto dallo Statuto - dall'Organo in carica. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Collegio di indirizzo provvede il Collegio dei revisori.
4. Per le nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione, la verifica è svolta dal Consiglio di amministrazione inizialmente nella sua seduta di insediamento e comunque nei trenta giorni successivi e poi quando necessario. La verifica viene effettuata separatamente per ciascuno interessato e con la sua astensione.
5. Per le nomine dei componenti effettivi il Collegio dei revisori la verifica è svolta dal Collegio inizialmente nella sua seduta di insediamento e poi quando necessario. La verifica viene effettuata separatamente per ciascuno interessato e con la sua astensione. Oltre alla documentazione di cui al comma 2, l'interessato produce il certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
6. Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica, ovvero determinino il sorgere di un conflitto di interessi, comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo competente affinché possa adottare le misure necessarie.

CAPO II **DESIGNAZIONI e NOMINE NEL COLLEGIO DI INDIRIZZO**

Art. 5 **(Requisiti e criteri di designazione e nomina dei componenti il Collegio di indirizzo)**

1. I soggetti cui spetta la designazione dei componenti il Collegio di indirizzo e il Collegio di indirizzo per le conseguenti nomine, si attengono a quanto previsto dallo Statuto, salvo quanto ulteriormente specificato nei successivi commi.
2. Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza, i componenti il Collegio di indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una concreta e ampia esperienza operativa almeno triennale, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato, per una pari durata, funzioni negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati.
3. Al fine di assicurare una composizione dell'organo che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento e un assetto adeguato alle proprie esigenze gestionali e organizzative, prima dell'avvio della procedura di designazione, il Collegio di indirizzo può individuare, come previsto dallo Statuto, gli ambiti e i settori entro i quali i designati dai soggetti di cui all'art. 18 devono aver maturato la loro esperienza operativa.
4. La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato da una Commissione per le nomine, composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, e da due membri del Collegio di indirizzo. Alla riunione della Commissione partecipa, con funzioni di segretario, il Segretario generale della Fondazione o in sua assenza o impedimento il Vice segretario generale o suo delegato.

Art. 6 (Procedura di nomina)

1. Nella nomina dei componenti il Collegio di indirizzo adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'Organo adeguato alle finalità perseguite e una adeguata presenza di genere, in conformità a quanto di seguito definito.
2. Il Collegio di indirizzo, sulla base dell'attività istruttoria di cui all'art. 5, ultimo comma, procede agli adempimenti per la nomina previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti, entro trenta giorni dalla ricezione delle designazioni.
3. Il Collegio di indirizzo procede a distinte votazioni avuto riguardo, nell'ordine, alle designazioni provenienti dall'Assemblea dei soci, e a quelle provenienti dai soggetti di cui all'art. 18, comma 3 secondo alinea, dello Statuto.
4. Le votazioni sono svolte e le deliberazioni sono assunte secondo le modalità statutariamente previste.
5. Dell'avvenuta nomina il Presidente dà comunicazione al soggetto designante e agli interessati che, entro 10 giorni dalla ricezione, provvedono a far pervenire alla Fondazione la propria accettazione.
6. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Collegio di indirizzo, alle procedure di nomina provvede il Collegio dei revisori, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

CAPO III NOMINE nel CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Art. 7 (Inquadramento delle nomine)

1. Nella nomina e nella revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

Art. 8

(Requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, commi 1 e 2, devono essere in possesso di adeguate competenze in materie inerenti ai settori di intervento e/o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato, una concreta esperienza operativa, almeno quinquennale, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato, per una pari durata, funzioni negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati di dimensioni corrispondente a quella della Fondazione, con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.
2. Non possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di “impegno di onore” a non candidarsi, nell’anno successivo alla cessazione della carica, per l’assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi.

Art. 9

(Candidatura e nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente della Fondazione, almeno 60 giorni prima della scadenza del Consiglio di amministrazione, avvia le procedure di rinnovo, informandone il Collegio di indirizzo affinché ogni componente possa avanzare candidature di persone aventi i requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Collegio di indirizzo procede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non oltre trenta giorni dalla scadenza del consiglio uscente.
3. Le candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione debbono esser inviate al Presidente della Fondazione almeno 10 giorni prima della data della riunione convocata per le nomine.
4. Ciascun componente il Collegio di indirizzo può esprimere, ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, uno o più candidati fino al numero massimo dei posti da coprire, prevedendo per quanto possibile la presenza di entrambi i generi, aventi i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
5. Le proposte pervenute successivamente non sono ammissibili. Alla proposta debbono essere allegati i documenti di cui al precedente art. 3, comma 3 e la dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 2, sottoscritta dal candidato.
6. La preliminare verifica formale del rispetto dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le candidature viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato da una Commissione per le nomine, composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, e da due membri del Collegio di indirizzo. Alla riunione della Commissione partecipa, con funzioni di segretario, il Segretario generale della Fondazione o in sua assenza o impedimento il Vice segretario generale o suo delegato.
7. Il Collegio di indirizzo, sulla base della richiamata attività istruttoria, procede alla nomina, assicurando una idonea presenza di entrambi i generi.
8. Ove il numero dei candidati sia superiore al numero dei posti da coprire, il Collegio di indirizzo attiva, una procedura di tipo comparativo, dallo stesso definita, improntata alla valorizzazione dei requisiti professionali al fine di procedere ad una selezione di candidati da sottoporre a votazione. A parità di requisiti prevale il candidato del genere meno rappresentato.
9. Nella votazione ciascun componente del Collegio di indirizzo può esprimere un numero di voti non superiore a quello dei posti da coprire e in caso di parità prevale il candidato del genere meno rappresentato.
10. Le votazioni sono svolte e le deliberazioni sono assunte secondo le modalità statutariamente previste.
11. In caso di mancata accettazione della carica - entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina - da parte del soggetto indicato, il Collegio di indirizzo provvede ad una nuova nomina.

12. Analoga procedura si segue in caso di sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione. Nel qual caso il Presidente convoca tempestivamente il Collegio di indirizzo per gli adempimenti conseguenti.

13. In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente, alla convocazione dell'Organo di indirizzo provvede il componente del Collegio di Indirizzo investito delle funzioni vicarie del Presidente nell'ambito del Collegio di indirizzo stesso e la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione del suo Presidente, secondo quanto previsto dallo Statuto, si ha previa ricostituzione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Art. 10

(Nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione)

1. Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei componenti il Consiglio di amministrazione stesso.

2. In sede di votazione ogni componente del Consiglio di Amministrazione può esprimere un solo voto.

3. Le votazioni sono svolte e le deliberazioni sono assunte secondo le modalità statutariamente previste.

CAPO IV

NOMINE nel COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11

(Requisiti dei componenti il Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Collegio di indirizzo.

2. I membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e devono possedere i requisiti di onorabilità e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità, di decadenza e di sospensione delle funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 12

(Candidatura e nomina dei componenti il Collegio dei Revisori)

1. Il Presidente della Fondazione, almeno 60 prima della scadenza del Collegio dei Revisori, avvia le procedure di rinnovo, informandone il Collegio di indirizzo affinché ogni componente possa avanzare candidature di persone aventi i requisiti richiesti.

2. Le candidature per l'incarico di componente il Collegio dei Revisori sono presentate dai componenti il Collegio di indirizzo almeno 10 giorni prima la data della riunione deputata alle nomine, separatamente per i membri effettivi e per quelli supplenti.

3. Le candidature possono essere presentate da ciascun componente del Collegio di indirizzo fino ad un massimo di tre componenti per i revisori effettivi e due componenti per i revisori supplenti e devono essere corredate dalla documentazione di cui al precedente art. 3, comma 3.

4. La nomina è effettuata dal Collegio di indirizzo, operando i più opportuni raffronti alla luce di criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, assicurando la presenza di entrambi i generi.

5. La preliminare verifica formale del rispetto dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le candidature viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato da una Commissione per le nomine, composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, e da due membri del Collegio di indirizzo. Alla riunione della Commissione partecipa, con funzioni di segretario, il Segretario generale della Fondazione o in sua assenza o impedimento il Vice segretario generale o suo delegato.

6. Il Collegio di indirizzo, sulla base della richiamata attività istruttoria, procede alla nomina, separatamente per i revisori effettivi e per i revisori supplenti, assicurando una presenza di entrambi i generi a livello di Collegio.

7. Ove il numero dei candidati sia superiore al numero dei posti da coprire, il Collegio di indirizzo attiva una procedura di tipo comparativo, dallo stesso definito, improntata alla valorizzazione dei requisiti professionali al fine di procedere ad una selezione di candidati da sottoporre a votazione. A parità di requisiti prevale il candidato del genere meno rappresentato.

8. Nella votazione ciascun componente del Collegio di indirizzo può esprimere un numero di voti non superiore a quello dei posti da coprire e in caso di parità prevale il candidato del genere meno rappresentato.

9. Le votazioni sono svolte e le deliberazioni sono assunte secondo le modalità statutariamente previste.

10. In caso di mancata accettazione della carica conferita - entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina - da parte del soggetto indicato, il Collegio di indirizzo provvede ad una nuova nomina.

11. Analoga procedura si segue in caso di reintegrazione del numero dei componenti il Collegio dei revisori.

12. In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente del Collegio dei revisori, il Collegio di indirizzo provvede alla nomina del successore nell'ambito del Collegio, procedendo preliminarmente, ove necessario, alla reintegrazione dei componenti effettivi, secondo quanto previsto dal successivo art. 13.

Art. 13

(Nomina del Presidente del Collegio dei revisori)

1. Il Presidente del Collegio dei revisori viene nominato dal Collegio di indirizzo nell'ambito dei componenti effettivi del Collegio dei revisori.

2. In sede di votazione ogni componente del Collegio di indirizzo può esprimere un solo voto.

3. Le votazioni sono svolte e le deliberazioni sono assunte secondo le modalità statutariamente previste.

CAPO V

PUBBLICITÀ del REGOLAMENTO e delle ATTIVITÀ inerenti le DESIGNAZIONI e le NOMINE e NORME TRANSITORIE

Art. 14

(Pubblicità)

1. Il presente Regolamento, i nominativi dei componenti il Collegio di indirizzo, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori, i loro *curricula* e le misure dei compensi previsti per gli incarichi negli Organi sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

2. Il presente Regolamento viene inoltre trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti il Collegio di indirizzo, unitamente alle disposizioni statutarie e, se adottato, al Codice Etico.

Art. 15

(Norme transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla sua approvazione.